

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25901 del registro di segreteria, proposto dalla signora R. B., nata ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, residente in Omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pilo (C.F.: PLI SFN 68S12 B354K - avvstefanopilo@pec.it), presso il cui studio sito in Sassari, Via Roma, 95 è elettivamente domiciliata;

contro I.N.P.S., in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato dagli avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, l'avv. Stefano Pilo, e l'avv. Alessandro Doa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2023, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto di percepire la pensione calcolata applicando il sistema di calcolo misto/retributivo (in luogo del sistema misto/contributivo applicato dall'INPS), in ragione del fatto di aver maturato 18 anni e 6 mesi di contribuzione in cumulo alla data del 31.12.1995, con conseguente

condanna dell'INPS al pagamento della differenza (pari ad € 2.017,08 lordi annui), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Riferisce di aver prestato attività lavorativa dal 31.12.1993 al 28.02.2007 in favore della ATS Sardegna, in qualità di dirigente medico, e dal 01.03.2007 al 01.12.2019, quale dipendente dell'INPS, maturando il diritto ad ottenere la pensione anticipata come da determinazione della Sede di Sassari dell'INPS. Nella nota dell'INPS la pensione veniva determinata nella misura di € 61.108,84, pari ad € 4.700,68 mensili (per tredici mensilità) lordi e veniva liquidata secondo il criterio misto/contributivo.

Sostiene che l'importo determinato dall'INPS per la pensione lorda sarebbe errato, in quanto la somma corretta è di euro 63.125,92, pari ad euro 4.855,84 mensili lordi per tredici mensilità, poiché l'INPS ha utilizzato il sistema misto / contributivo, ovvero retributivo fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996 fino alla maturazione del diritto alla pensione, piuttosto che quello retributivo, ovvero retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi contributivo dal 1° gennaio 2012.

Afferma che sulla base dell'estratto conto contributivo individuale rilasciato dalla Fondazione Enpam, emerge che la ricorrente ha maturato un'anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 di 18 anni, 5 mesi e 25 gg, come di seguito specificata:

- undici anni di contribuzione INPS a seguito di riscatto del corso di laurea in medicina e della scuola di specializzazione che coprono i periodi dal 06.07.1977 al 11.07.1988;
- tre anni, due mesi e due giorni di ricongiunzione ex lege 45/1990 nel periodo dal 12.09.1988 al 30.12.1993;

- due anni e un giorno di contribuzione INPS per attività lavorativa prestata alle dipendenze della ATS Sardegna in qualità di dirigente medico dal 31.12.1993 al 31.12.1995;
- due anni, tre mesi e ventidue giorni di contribuzione legata alla ricongiunzione *ex* ENPAM utili ai fini della determinazione del periodo contributivo e nel periodo intercorrente tra il 12.09.1988 ed il 30.12.1993 corrispondenti a periodi non coincidenti con quelli oggetto di contribuzione INPS (la ricorrente ha versato anche la contribuzione ENPAM ininterrottamente dal 01.01.1984 fino al 31.12.2019 data di maturazione del diritto alla pensione VOCUM liquidata dall'INPS).

Riferisce di aver proposto ricorso in via amministrativa in data 26.05.2022, al comitato provinciale INPS avverso il provvedimento di liquidazione, e che il ricorso è stato rigettato.

Sostiene che dal combinato disposto degli articoli 1 commi 246 e 239 della L. 228/2012 nonché dell'art. 1 della L. 335/1995 emerge espressamente che si applica il sistema di calcolo della pensione anticipata in cumulo con il sistema retributivo puro (fino al 31.12.2011) per tutti coloro i quali alla data del 31.12.1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Sottolinea che il decreto legislativo 509/1994 prevede che i versamenti effettuati all'ENPAM rientrino tra quelle forme di assicurazione obbligatoria cumulabile per il calcolo dei periodi con coincidenti che sono pertanto utili per il calcolo della pensione in cumulo (come effettivamente l'INPS ha considerato).

Afferma che l'INPS ha chiaramente applicato la norma di cui all'art. 1

della L. 228/2012, poiché ha liquidato una pensione con la sigla VOCUM, cioè una pensione in cumulo *ex art.* 228/2012 tra contribuzione INPS e versamenti ENPAM, erroneamente applicando il sistema di calcolo misto / contributivo, invece di effettuare il calcolo con il sistema retributivo.

L'INPS si è costituito in data 29 agosto 2023, con il patrocinio degli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del fatto che il trattamento pensionistico della ricorrente è gestito dal fondo AGO e non dalla gestione pubblica, e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con memoria in data 19 settembre 2023 la difesa della ricorrente ha chiesto che venga respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del fatto che la dottoressa R. era dipendente pubblica fino al pensionamento e dell'irrilevanza della circostanza che la pensione sia gestita dall'AGO, in quanto l'Assicurazione Generale Obbligatoria si occupa anche di dipendenti pubblici. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso anche in ragione della mancata contestazione delle circostanze di fatto e di diritto prospettate dalla ricorrente.

All'udienza del 28 settembre 2023, con Ordinanza n. 105/2023, si è ordinato alla ricorrente e all'INPS di fornire documentazione atta ad identificare con certezza quale sia il fondo che gestisce il trattamento pensionistico della ricorrente e a dimostrarne la natura pubblica o privata, e all'INPS di trasmettere il fascicolo amministrativo della ricorrente, nonché la normativa a sostegno della linea interpretativa adottata dall'Istituto nelle fattispecie in esame, illustrando in dettaglio la procedura specificatamente seguita per il caso *de quo* ed allegando i prospetti dei relativi calcoli.

La difesa dell'INPS ha trasmesso, in data 6 ottobre 2023, la domanda di pensione della ricorrente e il prospetto di liquidazione della pensione in cumulo.

Con note in data 15 gennaio 2024, la difesa della ricorrente ha ribadito la natura pubblica della pensione oggetto del giudizio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione ai sensi della quale ai fini della determinazione della giurisdizione occorre avere riguardo al *petitum sostanziale*, ed evidenziando che, nel caso di specie oggetto giudizio è l'ammontare della pensione della dott.ssa R. in quanto dipendente pubblico prima di ATS e poi dell'INPS. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso, anche in ragione della mancata contestazione delle circostanze di fatto e di diritto prospettate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, essendosi l'Istituto limitato ad eccepire il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 25 gennaio 2024, l'avv. Pilo ha insistito perché venga affermata la Giurisdizione della Corte dei conti, in ragione della natura pubblicistica del rapporto di lavoro dal quale la pensione discende, in quanto l'INPS è indubbiamente un ente pubblico. Ha richiamato un precedente della Sezione giurisdizionale Sardegna, in riferimento ad un giudizio instaurato ad istanza di un'altra ricorrente, ex dipendente ASL e beneficiaria della pensione VOCUM, specificando che non si trattava di dipendente dell'INPS. Ha sottolineato che il modello TE08 si utilizza per la liquidazione delle pensioni sia private che pubbliche.

L'avv. Doa ha chiarito che i dipendenti INPS si trovano in una situazione peculiare perché sono gestiti dall'AGO - gestione previdenziale privata, e che è determinante, ai fini dell'individuazione del tipo di pensione

(pubblico o privato), il codice riportato sul modello TE08, non il modello stesso.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'INPS, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, trattandosi di prestazione pensionistica non erogata dalla Gestione pubblica previdenziale ma dal Fondo lavoratori dipendenti INPS.

Dall'esame degli atti trasmessi dalla difesa dell'INPS emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore di ATS Sardegna in qualità di dirigente medico dal 31.12.1993 al 28.02.2007 e quale dipendente dell'INPS dal 01.03.2007 al 30.11.2019. Risulta che ha presentato domanda di pensione di anzianità/anticipata in cumulo con decorrenza 1° dicembre 2019 presso *Fondo INPS Gestione Privata*, e che, in data 5 dicembre 2019, le è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VOCUM, avuto riguardo alle quote di pensione relative a INPS – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ultimo datore di lavoro), Cassa Sanitari (CPS) e ENPAM-Medici.

Nelle fattispecie in cui, come in quella all'esame, il ricorrente è un *ex* dipendente INPS, la relativa pensione è calcolata secondo le modalità del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ovverosia dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, è alimentata da un apposito fondo creato dall'Istituto e non grava, pertanto, sul bilancio dello Stato.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda

le pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come espressamente stabilito dal regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. Infatti, l'art. 13 r.d. n. 1214/1934 attribuisce alla Corte dei conti la cognizione delle controversie in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge ed il successivo art. 62 precisa come il Giudice contabile abbia giurisdizione sui ricorsi proposti contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico, totale o parziale, dello Stato e su tutti gli altri ricorsi pensionistici espressamente attribuiti da leggi speciali.

In merito, la Sez. Seconda Giur. Centrale d'Appello, sent. 493/2013 ha affermato che *“la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica non abbraccia tutte le gestioni previdenziali dei dipendenti degli enti pubblici. Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 sono rimesse alla cognizione della Corte dei conti le impugnazioni avverso i provvedimenti «di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato» (comma 1), nonché i ricorsi «in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti » (comma 2). Pertanto, salvo che non si tratti di pensioni facenti carico allo Stato, al fine di stabilire se si tratti di controversia previdenziale appartenente alla cognizione della Corte dei conti, occorre di volta in volta accertare se una legge stabilisca in tal senso. In altri termini, il discrimine tra giurisdizione della Corte dei conti e giurisdizione del giudice ordinario in materia pensionistica non va individuato nella natura pubblica o privata dell'ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che vi sia o meno una specifica disposizione di legge che attribuisca la cognizione delle controversie alla Corte dei conti; in assenza di tale disposizione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario”* (cfr.,

inoltre, Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 332/2019).

La Corte di Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, ha recentemente chiarito che ... *1a Corte dei conti giudica sui «ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato» (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, ... ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e degli artt. 1, comma 2, e 151 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (c.d. codice della giustizia contabile), appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative a pensioni in tutto, o in parte, a carico dello Stato; i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile, dunque, sono quelli posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, e che, un tempo, venivano erogati dalle Direzioni provinciali del Tesoro; in forza dell'art. 2 della legge n. 335/1995, le funzioni di liquidazione e pagamento delle pensioni, a carico dello Stato, sono state progressivamente trasferite all'INPDAP, presso il quale si è istituita, con effetto dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato; ... in ultimo, in forza dell'art. 21 del d.l. n. 201/2014, le funzioni ... sono state attribuite all'INPS; da tale cornice normativa si desume che, pur essendo oramai unico l'ente previdenziale erogatore delle pensioni (INPS), la giurisdizione contabile continua, tuttavia, a sussistere solo per i trattamenti a totale o parziale carico del bilancio dello Stato, ovvero per quelle tipologie di pensioni un tempo liquidate ed erogate dalle Direzioni provinciali del Tesoro; il trattamento*

pensionistico del quale si controverte è erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS sicché esso è totalmente a carico del bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e non già a carico del bilancio dello Stato, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria (Cass., SS.UU., n. 4854/2021).

Si richiama, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte nel senso che appartiene alla giurisdizione ordinaria ogni controversia relativa ad *ex* dipendente INPS, la cui pensione sia calcolata secondo le modalità dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, e, pertanto, sia alimentata da un apposito fondo creato dall'Istituto, senza gravare sul bilancio dello Stato (C. conti, Sez. Giur. d'Appello per la Regione siciliana, sent. n. 28/A/2020; id. Sez. Giur. Campania, n. 639/2021; id. Sez. Giur. Trentino-Alto Adige – Bolzano, n. 15/2023; id., Sez. Giur. Regione Calabria, n. 125/2021; id. Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 141/2018, id. Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 478/2021).

Pertanto, è innanzi al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro che, ai sensi dell'art. 17 c.g.c., potrà essere riassunto il presente giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del C.G.C., approvato con D.lgs. n. 174/2016, per disporre l'integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia, ed indica quale autorità giudiziaria fornita di

giurisdizione, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174, il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 25 gennaio 2024.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/02/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)